

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3818

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice MAZZUCA POGGIOLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 FEBBRAIO 1999

—————

Modifiche alla legge 31 maggio 1975, n. 191, recante nuove
norme per il servizio di leva

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende tutelare la posizione di lavoro del chiamato a prestare il servizio di leva, disponendo il rinvio della ferma per tutta la durata del rapporto di lavoro medesimo, quando si tratti di rapporto di lavoro a tempo determinato.

Attualmente, per i giovani che vengono a trovarsi in tale situazione il diritto alla conservazione del posto di lavoro è, di fatto, inoperante, considerato che la durata della ferma di leva di 10 mesi supera quasi sempre il periodo previsto per i contratti di lavoro a tempo determinato.

Le tipologie di contratto individuate sono facilmente verificabili, attraverso la banca dati dell'INPS, perchè soggette a contributo previdenziale obbligatorio.

Si prevede inoltre la definitività della dispensa per chi nel frattempo superi il ventisettesimo anno d'età, con riguardo alle naturali difficoltà che, dopo tale età, l'interessato incontrerebbe se dovesse reinserirsi nel mondo del lavoro dopo aver prestato il servizio di leva.

Le nuove norme concorrono al miglior rispetto del principio sancito dall'articolo 52 della Costituzione, che, com'è noto, prevede che l'adempimento del servizio militare obbligatorio non pregiudichi la posizione lavorativa del cittadino.

Nel rispetto di un altro principio costituzionale, e precisamente quello dell'uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, sancito dall'articolo 3 della Costituzione, la modifica proposta parifica, sul piano equitativo, dal punto di vista dell'obbligo di leva, la posizione del cittadino italiano che lavora all'estero a quella di chi ha trovato occupazione in patria.

Onorevoli senatori, in un periodo nel quale il diritto al lavoro costituisce una delle emergenze dell'Italia, è urgente e necessario l'adeguamento delle norme sul rinvio del servizio militare alle nuove realtà del mondo lavorativo, che vedono sempre più ridursi i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato e moltiplicarsi altri tipi di lavoro.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Dopo l'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, è inserito il seguente:

«Art. 77-bis. - (*Dispensa dalla ferma di leva in caso di rapporti di lavoro a tempo determinato*). - 1. Coloro che all'atto della chiamata per il compimento della ferma di leva o del servizio civile sostitutivo prestano attività lavorativa con contratto di lavoro dipendente, pubblico o privato, a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sono dispensati dalla ferma suddetta per tutto il periodo di durata del rapporto di lavoro.

2. La dispensa è definitiva se nel frattempo l'interessato, analogamente a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, per i lavoratori italiani rimpatriati dall'estero, abbia superato il ventisettesimo anno di età».

